

**13. Tribunale di Mantova, 12 aprile 2005, n. 495**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA**

**SEZIONE I PROMISCUA**

Nella persona del Giudice Unico il dott. Gianfranco Villani

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di I grado iscritta al n. 4301/2002 R.G. promossa da:

**TB**

Rappresentata e difesa per procura speciale a margine dell'atto di citazione, dall'Avv.... con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Mantova

**ATTRICE**

**CONTRO**

BANCA M.

CONVENUTA CONTUMACE

E con l'intervento volontario di

BANCA A.

Rappresentata e difesa per procura speciale a margine della comparsa di costituzione dall'Avv. Sarzi Sartori Stefano con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Mantova

**INTERVENUTA**

Tribunale Civile di Mantova - N. 4301/2002 R.G.

In punto a "Contratto bancario"

**CONCLUSIONI**

Procuratore dell'attrice:

"Ogni diversa istanza, eccezione o deduzione reietta:

dichiararsi nullo ovvero annullarsi, ovvero dichiararsi risolto per fatto e colpa della Banca A. il contratto stipulato tra le parti il 14 marzo 2001, denominato "piano finanziario 4 you", condannandosi la medesima Banca A., in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione o al risarcimento in favore di TGA della somma di €1239,52 o di quella maggiore o minore che risulterà

essere stata incamerata dalla banca in esecuzione del contratto con la stessa stipulato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali al di della stipulazione del contatto.

Con il favore di spese e competenza di causa”.

Procuratore dell'intervenuta:

- 1) respingersi le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
- 2) Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 19/11/2002, TB conveniva in giudizio con la Banca A., chiedendo che fosse dichiarato nullo, ovvero fosse annullato, ovvero che fosse dichiarato risolto per fatto e colpa dalla Banca A. il contratto stipulato dalle parti il 14 marzo 2001, denominato “piano finanziario 4 you”, e che la stessa Banca, in persona del suo legale rappresentante, fosse condannata alla restituzione e al risarcimento in suo favore della somma di € 1239,52 o di quella maggiore o minore incamerata in esecuzione del contratto stipulato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali al di della stipulazione del contratto.

Esponneva, in particolare, l'attrice di avere sottoscritto, presso la propria abitazione, un modulo intitolato “proposta di adesione al piano finanziario denominato 4 you”, relativo ad un prodotto finanziario diffuso dalla convenuta quale prodotto previdenziale e consistente nell'acquisto - con utilizzo del finanziamento di £ 16.925.239 (8.741.156) concesso dalla stessa convenuta e restituibile in 178 rate mensili comprensive di interesse al tasso del 6,67 % - di obbligazioni Mediocredito Toscano Zero coupon nominale € 11.000, riscuotibili nel 2016, per un controvalore di € 5.223,24, nonché quote di un fondo comune di investimento della Ducato Az. Europa per un controvalore di €3.517,916.

Alla prima udienza del 21/1/2003 nessuno si costituiva per la convenuta, che per tanto veniva dichiarata contumace.

La Banca A. si costituiva ritualmente in giudizio nella udienza successiva, instando per il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto.

La dichiarazione di contumacia veniva, quindi, revocata.

Avendo il procuratore della convenuta dichiarata l'avvenuta estinzione della stessa BANCA A. a seguito di fusione per incorporazione alla Banca M., veniva in data 7/10/32003 dichiarata l'interruzione della causa.

A seguito della riassunzione da parte dell'attrice nei confronti della Banca M., si costituiva per intervento volontario della Banca A., successore a titolo particolare nel rapporto controverso in

quanto conferitaria del ramo di azienda bancaria costituito da tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla “vecchia” Banca A., confermandosi nelle decisioni già prese dalla originaria convenuta.

La Banca M. non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace.

Ammesse ed espletate le prove dedotte dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va preliminarmente disposta la eliminazione dagli atti del procedimento del documento denominato “*parere pro veritate in merito ai prodotti finanziari denominati 4 You e MYWAY*”, allegato dall’attrice alla comparsa conclusionale, siccome prodotto in violazione delle norme del contraddittorio.

Peraltro, già in sede istruttoria era stata rigettata la istanza di produzione del documento.

Eccepisce l’attrice la nullità de contratto in discussione ai sensi dell' art. 30 D.L.vo 58/98, in quanto lo stesso, siccome stipulato “*fuori sede*” ( e precisamente in Borgoforte presso la sua abitazione), non contiene alcun avvertimento circa la facoltà di recesso riservata dalla legge al cliente investitore.

A prova del suo assunto ha indotto la testimonianza della sorella TGA, che ha testualmente affermato: “...fui io stessa a portare il contratto presso l’abitazione di mia sorella TB per farlo sottoscrivere... io ho fatto firmare il contratto e quindi l’ho consegnato a PS. Preciso che la signora PS è venuta a ritirarlo presso il mio negozio “.

Quanto affermato dalla TGA non trova, però, conferma nelle risultanze istruttorie. Anzi, le altre testimonianze assunte portano a conclusioni completamente diverse.

PS, funzionario della BANCA A., filiale di Viadana, ha riferito che il 14/3/2001 l’attrice, accompagnata dalla sorella, abituale cliente, si era recata presso al sede dell’istituto per sottoscrivere il contratto in discussione (già concordato, peraltro, in precedenza con TGA) e che la stessa, dopo l’inserimento del modulo prestampato da parte dell’impiegato addetto all’Ufficio Titoli (GG) di tutti i dati necessari, aveva sottoscritto proprio avanti a lei il contratto.

BB, all’epoca direttore della filiale, ha dichiarato di aver visto il giorno 14/3/2001 TGA, assieme ad una signora da lui non conosciuta, nella stanza della PS; che la PS gli aveva poi riferito che tale persona era TB; che in precedenza (al fine di una eventuale sostituzione) era stato informato dalla PS che quel giorno sarebbe passata in banca la TB per sottoscrivere il contratto 4 You.

Il GG ha riferito che il giorno 14/3/2004, su richiesta della PS, aveva provveduto ad inserire nel modulo del contratto relativo a TB i dati mancanti; che aveva quindi riconsegnato il contratto alla PS; che nella stessa mattinata la PS gli aveva poi riconsegnato lo stampato firmato da TB.

Le deposizioni dei suddetti testimoni, considerate congiuntamente, provano senza ombra di dubbio che il contratto in oggetto è stato sottoscritto proprio presso la sede dell'istituto bancario.

Peraltro, va rilevato che la PS e il BB non sono più dipendenti della BANCA A., per cui non vi è motivo alcuno per ritenere che riferiscano circostanze false al solo fine di danneggiare l'attrice.

Inoltre, non può sottacersi che la deposizione di TGA contrasta nettamente, con riferimento alla firma del contratto, con quanto sostenuto dalla stessa attrice nel suo atto di citazione.

Quest'ultima, infatti, racconta che la PS si era recata presso a sua abitazione; che in tale occasione la stessa le aveva illustrato sommariamente l'iniziativa e che, quindi, le aveva sottoposto per la firma il contratto già predisposto.

Il comportamento di TGA integra il reato di cui all'art. 372 c.p. Deve, pertanto, disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza al Procuratore della Repubblica di Mantova per le iniziative di competenza.

Essendo stato smentito in fatto l'assunto dell'attrice in ordine al luogo di sottoscrizione del contratto, risulta del tutto inutile esaminare la questione in punto di diritto.

L'attrice eccepisce la violazione dell'alt. 30 del regolamento Consob 01/07/98 n. 11522, sostenendo che, prime della sottoscrizione del documento di adesione al piano finanziario "4You" (costituente un mero ordine di acquisto), avrebbe dovuto essere sottoscritto un contratto - quadro. Rileva che il contratto "4 You" non può sostituire il contratto - quadro, atteso che nello stesso non sono indicate né le modalità di redazione e comunicazione di rendiconti periodici che la banca è tenuta a trasmettere in relazione all'andamento dei titoli (fondi comuni), né le spese e le commissioni per l'acquisto e l'amministrazione dei medesimi titoli.

L'eccezione non merita accoglimento.

Nel caso in esame si è in presenza di un contratto scritto e complesso, che rinvia la sua attuazione completa alle norme contenute in altri contratti sottoscritti dalla attrice (contratto di conto corrente di corrispondenza n. 23123/5 - doc. 3 -; contratto di deposito a titolo custodia e amministrazione n. 108043 - doc. 4 - contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordine su strumento finanziario - doc. 5 -).

L'art. 4 delle norme generali del piano finanziario "4 You" richiama, infatti, tutti i predetti contratti, fungendo in tal senso da contratto - quadro (doc. 2 pag. 3).

Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 27, comma 2°, del Regolamento Consob, rilevando che le clausole del contratto relative alla sussistenza di conflitto di interessi sia in ordine all'acquisto delle obbligazioni Mediocredito Toscano, sia in relazione all'acquisto delle quote dei fondi Ducato, non sono graficamente evidenziate.

L'eccezione non merita accoglimento.

Dall'esame del modulo contrattuale emerge chiaramente che nello stesso è dichiarata l'esistenza del conflitto di interessi sia nella sezione B (relativa all'acquisto delle obbligazioni) sia nella sezione C (relativa all'acquisto dei fondi). Inoltre, l'esistenza della situazione di conflitto è ribadita nella sezione finale riguardante la specificazione delle clausole vessatorie.

Non può sostenersi, quindi, che all'attrice fosse sconosciuta la circostanza sopra indicata.

Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 21 comma 1 lettera B D. L.vo 58/98 in relazione all'art. 28, comma 2, Regolamento Consob, rilevando che la convenuta non le ha fornito *“notizie sull'effettivo valore e sulle modalità di quotazione dell'obbligazione zero coupon nel corso dell'operazione e sulle reali e gravi conseguenze derivanti l'investitore per l'eventualità di disinvestimento”*

La censura non ha fondamento.

All'art. 4 della Sezione I del contratto, l'attrice dichiara espressamente *“di avere ricevuto adeguate informazioni sulla natura, sulle caratteristiche, sui rischi e le implicazioni dei servizi oggetto del presente accordo, con particolare riferimento ai relativi oneri e rischi patrimoniali, in maniera tale da poter acquisire la conoscenza necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimenti/disinvestimenti”*.

Vi è prova, quindi, che la BANCA A. ha ottemperato al suo obbligo d'informazione.

Eccepisce l'attrice la violazione dell'art. 21 lett. A D.L.vo 58/98 in relazione all'art. 29 Regolamento Consob, sostenendo che per lei, percettrice di una modestissima pensione, l'operazione posta in essere doveva essere ritenuta fortemente inadeguata per tipologia e oggetto, in quanto comportante un impegno finanziario per un lungo periodo di tempo (15 anni), una aspettativa di guadagno *“ridotta a lumicino”*, la perdita, in caso di inadempimento, dei titoli costituiti in pegno e l'esborso di una penale, in caso di anticipato recesso.

Innanzitutto, va rilevato che la attrice ha espressamente affermato: *“dichiaro altresì di possedere capacità di risparmio, tenuto conto degli altri impegni finanziari in corso, che mi consentiranno di adempiere, nel rispetto delle scadenze prestabilite, al pagamento di tutto quanto dovuto in relazione al Piano finanziario oggetto della presente”*.

Dichiarazione, questa, che conferma una piena consapevolezza del meccanismo contrattuale e dell'impegno finanziario ad esso correlato.

Per quanto attiene, invece, alle osservazioni critiche dell'attrice in ordine al merito del contratto deve osservarsi quanto segue.

Risulta chiaramente dall'esame del "piano denominato 4 You" che la banca eroga un finanziamento al cliente, finalizzato, per una quota (circa il 60%) all'acquisto di una obbligazione "zero coupon" emessa da un Istituto bancario appartenente al Gruppo M., con data di rimborso pari a quella di conclusione del contratto (punto B del piano), e, per la restante parte (circa il 40%), all'acquisto di uno o più fondi comuni di investimento istituiti dalle società G. GEST SGR S.p.a. e DUCATO GESTIONI SGR S.p.a. (punto B del piano).

I titoli acquistati sono inseriti in un deposito titoli intestato al cliente, che ne diventa proprietario. Detti titoli sono, poi, costituiti in pegno a favore della banca, a garanzia del rimborso del finanziamento.

La concessione del finanziamento è soggetta al pagamento di un determinato interesse (6,6%) ed il cliente rimborsa la somma erogata mediante un concordato numero di rate mensili costanti posticipate comprensive di capitale e interessi.

Al termine dell'operazione le somme versate dal cliente alla banca saranno compensate dal valore degli strumenti finanziari acquistati all'origine.

In sostanza il cliente potrà godere al termine dell'operazione di un capitale inesistente ab origine. Sostiene l'attrice che il piano non conferisce, in concreto, alcuna disponibilità al cliente, il quale, al contrario, assume un costante e rilevante impegno finanziario nei confronti della banca per lasso di tempo notevolmente lungo (15 anni nel caso specifico); che sul finanziamento per l'acquisto di titoli deve corrispondere un interesse del 6,7% superiore a quello che la banca riconoscerà alla scadenza dell'operazione sullo "zero coupon"; che il controvalore delle operazioni pagabili alle scadenze avrà un valore effettivo inferiore a quello iniziale, a causa del fenomeno inflativo, e che il controvalore delle quote del fondo verrà decurtato dalle commissioni di ingresso e di gestione.

Le affermazioni dell'attrice in ordine alla convenienza del "*piano di finanziamento*" sono nettamente contestate dalla convenuta, che, peraltro, propone lo sviluppo del piano sottoscritto dalla TB.

Dai conteggi effettuati risulta evidente un vantaggio per la stessa qualora sia portato a scadenza il contratto (vedasi pagg. 6 - 7 - 8 - 9 comparsa di risposta).

Parte attrice non ha contestato in alcun modo detti conteggi.

In sostanza, si rileva che il valore nominale del certificato zero coupon e il valore dei fondi comuni di investimento al momento del realizzo sono tali da consentire di coprire e superare l'importo del capitale finanziato e degli interessi corrisposti.

È evidente che la componente che può maggiormente influenzare il maggior o il minor guadagno è rappresentata dai fondi di investimento, il cui rendimento non è nella disponibilità della banca (a tal proposito è espressamente informata che non "vi è garanzia del rendimento futuro" -vedi Sez. I art. 4.

È, comunque, notorio che i fondi di investimento, nel lungo termine non perdono valore ma si apprezzano, con rendimenti vari.

Per quanto attiene alla eccezione relativa alla violazione dell'art. 27 comma 1° del Regolamento Consob, si rileva che la T. ha sottoscritto il questionario per l'investitore in strumenti finanziari, dichiarando: 1) media esperienza in materia di strumenti finanziari, 2) obiettivi di investimento di livello 4; 3) media propensione al rischio; 4) rifiuto di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria (doc. parte convenuta).

Risulta di tutta evidenza che l'operazione in discussione non poteva considerarsi inadeguata per la T., impegnandosi la stessa a rimborsare un finanziamento di € 8.741,15 in quindici anni con un versamento mensile di soli €77,46.

Lamenta ancora l'attrice che, avendo esercitato il diritto di recesso anticipato dal rapporto, ha avuto delle conseguenze non previste.

È chiaro che l'interruzione volontaria del piano di finanziamento prima della sua naturale scadenza può comportare situazioni di perdita, dal momento che il piano è concepito in un'ottica di lungo termine e che in tale contesto manifesta vantaggi e pregi.

L'estinzione anticipata del finanziamento è espressamente prevista dall'art. 8 Sez. 2° - norme relative al finanziamento ed alla garanzia Il cliente può, in forza di tale norma, chiudere in ogni momento il finanziamento con il pagamento di un corrispettivo, da calcolarsi con l'utilizzo di una formula matematica.

Il fatto che sia stato richiesto alla T. il pagamento di € 745,00, non è altro che il risultato del recesso da lei manifestato e previsto dal contratto stesso.

Da ultimo l'attrice invoca a suo favore "l'applicazione delle norme poste a tutela del consumatore atteso il significativo squilibrio delle reciproche prestazioni" (pag. 13 atto di citazione).

La richiesta è all'evidenza del tutto generica, non essendo stati indicati, neppure sommariamente quali punti dell'art. 1469 bis c.c. si ritengano violati.

In conclusione non si ravvisa in capo alla banca convenuta alcuna violazione che possa comportare le conseguenze invocate dall'attrice.

La domanda della stessa va, pertanto, rigettata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, ogni altra eccezione e istanza respinta, definitivamente giudicando nella causa promossa da TB contro Banca M. con l'intervento della Banca A.:

Dispone la eliminazione degli atti del procedimento documentato denominato "parere pro veritate in merito ai prodotti finanziari 4YOU e MYWAY" prodotto dall'attrice con la comparsa conclusionale;

**Rigetta la domanda di TB;**

**Condanna TB a rimborsare alla Banca A. le spese di lite dalla stessa sostenute, che si liquidano complessivamente in € 7.402,63 di cui € 39,53 per spese, € 3.495 per diritti, € 3050 per onorari e € 818,13 per spese generali, oltre a IVA e CPA come per legge;**

**Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Procuratore della Repubblica di Mantova, potendosi ravvisare a carico della testimone TGA il reato di cui all'art. 372 C.p.**

Mantova, 14/03/2005

Il Giudice

Dott. Gianfranco Villani